



REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLE NORME
STATUTARIE

TITOLO I

Compiti e funzioni

Art.1

Scopo e forme di attuazione

1.1 La Cassa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto, ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro superstiti, attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, trasfusa in apposito Regolamento, dal D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994.

1.2 In esecuzione del disposto degli artt. 2 comma 2 e 3 dello Statuto ed al fine di garantire più elevati livelli di copertura previdenziale ed assistenziale la Cassa può esercitare le attività dei trattamenti volontari di previdenza complementare - ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005 e successive modifiche - e di assistenza sanitaria integrativa, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di apposite convenzioni ovvero tramite società di capitali, anche consortili, partecipate o all'uopo costituite al fine della limitazione della responsabilità patrimoniale, del perseguimento dell'efficienza gestionale, della massimizzazione della redditività netta, nonché per ottemperare all'eventuale regime speciale vigente in relazione alle singole attività svolte.

1.3 Nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, la Cassa deve detenere in ciascuna società partecipazioni almeno pari alla maggioranza del capitale con il diritto di voto.

1.4 Partecipazioni inferiori sono consentite unicamente in dipendenza di esigenze di allargamento della compagine societaria ad altri enti previdenziali o no profit, nonché a primari intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni private e banche.

1.5 La Cassa potrà altresì detenere partecipazioni anche rilevanti, in società di gestione e di gestione del risparmio, mobiliare ed immobiliare, in consorzi o società aventi come oggetto dell'attività la garanzia collettiva dei fidi e in altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi statutari della Cassa.

1.6 I componenti degli organismi di amministrazione di tali società, la cui designazione spetta alla Cassa, saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione della stessa, fra gli iscritti alla Cassa che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 dello Statuto e degli altri eventuali requisiti di legge.

TITOLO II

Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 2

Investimenti della Cassa

2.1 Il patrimonio è investito con l'obiettivo di

- massimizzare nel lungo periodo il rendimento ponderato per il rischio;
- mantenere nel breve periodo il rischio finanziario prospettico entro una soglia massima stabilita dal Comitato dei Delegati e comunque coerente con le disposizioni del D. Lgs. del 30.6.1994, n. 509 e sue modifiche ed integrazioni;
- conservare nel lungo periodo il valore del patrimonio stesso al lordo delle contribuzioni e del reddito degli investimenti ed al netto delle prestazioni e delle spese.

Il Comitato dei Delegati delibera gli indirizzi strategici degli investimenti, che devono essere predisposti utilizzando comprovate metodologie finanziarie ed attuariali ("asset-liability management" secondo la terminologia finanziaria corrente).

2.2 La Cassa investe il patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso l'acquisto di quote di società immobiliari, di fondi comuni immobiliari o di strumenti equivalenti, anche promossi dalla Cassa stessa.

2.3 La Cassa può erogare mutui immobiliari, debitamente garantiti da ipoteca di primo grado, ai suoi iscritti, agli iscritti agli albi professionali dei geometri ed ai dipendenti della Cassa e dei collegi dei geometri, per una somma che non ecceda il limite di legge sul valore, debitamente accertato, degli immobili stessi. La Cassa può altresì acquistare cartelle fondiarie o altri certificati rappresentativi di mutui immobiliari e può procedere ad operazioni di cartolarizzazione dei mutui immobiliari da essa erogati, nel rispetto delle norme di legge in vigore.

2.4 La Cassa può investire direttamente la liquidità necessaria per gli impegni correnti secondo i criteri generali stabiliti dal Comitato dei Delegati.

2.5 La Cassa investe il proprio patrimonio mobiliare in coerenza con i criteri stabiliti dal Comitato dei Delegati.

2.6 Per gli impieghi mobiliari la Cassa delega ad intermediari specializzati la gestione del patrimonio mobiliare e ne affida la custodia ad una banca. I soggetti di cui sopra debbono essere a ciò abilitati, come previsto dalla legge italiana e dalla normativa comunitaria. I gestori finanziari e la banca custode debbono soddisfare criteri di eccellenza e l'affidamento degli incarichi deve avvenire in base a procedure

trasparenti ed imparziali. I rapporti con i gestori finanziari e la banca custode sono regolati da apposite convenzioni.

2.7 Le convenzioni con i gestori finanziari devono prevedere che il patrimonio mobiliare della Cassa sia investito tenuto conto dei criteri, dei limiti e delle metodologie deliberati dal Comitato dei Delegati.

2.8 La convenzione con la banca custode deve prevedere che questa operi secondo i criteri posti dal Comitato dei Delegati ed esegua le istruzioni dei gestori finanziari coerenti con la legge, con lo Statuto, con i regolamenti della Cassa e nel rispetto delle convenzioni con i gestori e dei criteri di cui ai commi precedenti.

2.8 bis La Cassa può realizzare quanto disposto nei commi 2, 5, 6, 7 ed 8 anche mediante l'investimento in fondi comuni di diritto comunitario riservati ad investitori istituzionali.

2.9 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la coerenza fra le modalità di investimento del patrimonio e gli indirizzi strategici di cui all'art. 2, comma 1, in base all'impiego di indici trasparenti ed oggettivi ("benchmark" secondo la terminologia finanziaria corrente) e verifica periodicamente la coerenza fra obiettivi ed indirizzi strategici in base all'impiego delle metodologie finanziarie ed attuariali di cui all'art. 2, comma 1.

2.10 Il Comitato dei Delegati può autorizzare, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, impieghi non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti sopra individuati.

TITOLO III ISCRITTI

Art. 3

Iscrizione alla Cassa

3.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/6/1994 n. 509.

3.2 A domanda possono essere iscritti alla Cassa i praticanti geometri iscritti negli appositi registri istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85. Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla Cassa per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi.

3.3 Gli iscritti alla Cassa che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione a seguito dell'entrata in vigore della legge 7.3.1985 n. 75 (16.3.1985) possono chiedere il riscatto del periodo di iscrizione al registro dei praticanti per le annualità previste, con le modalità e i termini di cui all'art. 48 del Regolamento sulla contribuzione.

3.3 bis Gli iscritti alla Cassa possono, altresì, chiedere il riscatto del periodo legale del corso di laurea e del periodo in cui hanno prestato servizio militare con le modalità e nei termini di cui all'art. 36 bis del Regolamento sulla Contribuzione. Tale riscatto è utile esclusivamente ai fini della maturazione del diritto, e della relativa misura, delle pensioni di vecchiaia, di anzianità ed indiretta.

3.4 È inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'Albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'art. 1 del Regolamento dei contributi devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla Giunta Esecutiva che può esperire in materia anche i controlli di cui all'art. 3.4 del Regolamento sulla contribuzione.

3.5 Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito di cui all'art. 3, comma 8, del Regolamento per l'attuazione della attività di previdenza ed assistenza. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 24 del Regolamento per l'attuazione della attività di previdenza ed assistenza in misura

pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 1 del Regolamento sulla contribuzione, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 2 dello stesso Regolamento rapportato ad un volume d'affari pari a otto volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento sulla contribuzione.

3.6 Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 fatta eccezione per il precedente comma 5 limitatamente alla quantificazione della contribuzione integrativa la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2004.

Art. 4

Iscritti in più Albi professionali

4.1 L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, può optare per una delle casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto.

4.2 Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il geometra permane iscritto.

4.3 In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

4.4 La disciplina di cui ai commi precedenti resta in vigore fino alla data di approvazione da parte degli Organi Vigilanti della presente delibera del Comitato dei Delegati. Rimane ferma la posizione giuridica, con i conseguenti obblighi contributivi, di coloro i quali alla predetta data risultino optanti. *(Comma introdotto dalla delibera n.1/2003 C.D. del 27.5.2003 approvata dai Ministeri Vigilanti in data 4.3.2004)*

TITOLO IV

Sede e struttura

Art. 5

Organizzazione

5.1 La Cassa ha sede legale in Roma. Gli uffici centrali che sovrintendono all'organizzazione funzionale della Cassa per ciascun ambito di attività sono anch'essi in Roma.

Art. 6

Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

6.1 Non può essere eletto Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione, o del Collegio Sindacale o Delegato chi abbia maturato diritto alla pensione di vecchiaia ovvero fruiscia di trattamenti a carico della Cassa ovvero non abbia i requisiti previsti all'art. 11 dello Statuto.

6.2 È causa di incompatibilità con le cariche di Presidente, di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nonché con il rapporto di lavoro del Direttore Generale:

- a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con la Cassa;
- b) ad eccezione del Direttore Generale, non essere in regola con il pagamento dei contributi, essere legati alla Cassa da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- c) essere comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dalla Cassa, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con la Cassa abbiano contratti per lavori, servizi o forniture;
- d) il verificarsi della condizione prevista all'art. 22, comma 3, della legge 773/82.

6.3 Tale incompatibilità sussiste anche quando la Cassa abbia in dette imprese una partecipazione.

6.4 Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale della Cassa nonché agli organismi di amministrazioni delle società controllate, i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità riguarda il componente meno anziano d'età.

6.5 Si decade dalle cariche di Presidente, di componente del Consiglio di

Amministrazione, del Collegio Sindacale o di delegato e si risolve il contratto di lavoro del Direttore Generale quando si verifica, anche durante la permanenza in carica, una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità indicate dal presente Regolamento e sempre che il soggetto non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli.

6.6 È altresì causa di decadenza automatica, rispettivamente del componente del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale e del Delegato, l'assenza ingiustificato per tre sedute o comitati consecutivi.

Art. 7

Il Direttore Generale

7.1 Il Direttore generale, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

7.2 Il Direttore generale è assunto con contratto a termine della durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

7.3 Il Direttore generale soprintende e coordina gli uffici e i servizi della Cassa con gli specifici incarichi, funzioni e responsabilità conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

7.4 Il Direttore generale viene coadiuvato da dirigenti responsabili dei singoli servizi contemplati dalla pianta organica della Cassa per assicurare l'ottimale assolvimento delle funzioni cui è preposto.

7.5 I predetti dirigenti avranno funzioni direttive nei rispettivi specifici ambiti funzionali.

Art. 8

Funzioni ed attività dei Collegi

8.1 Ai collegi provinciali e circondariali dei geometri vengono demandate le seguenti funzioni ed attività:

- a) assolvono alle mansioni demandate dalla Cassa per lo svolgimento delle assemblee per la elezione dei delegati;
- b) su richiesta della Cassa, adottano i provvedimenti disciplinari, fino alla cancellazione dall'Albo, conformemente ai termini, alle condizioni e alla procedura previsti dall'art. 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982 n. 773;
- c) trasmettono l'elenco degli iscritti agli Albi con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale, comunicando le variazioni periodicamente ed entro il mese di gennaio di ogni anno;
- d) svolgono altre funzioni demandate dalla Cassa.

Art. 9

Delegazioni

9.1 La Cassa, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire delegazioni temporanee anche all'estero.

9.2 Tali delegazioni avranno funzione di rappresentanza per eventuali specifiche attività ed iniziative di volta in volta promosse dalla Cassa.

9.3 All'atto della istituzione di ciascuna delegazione il Consiglio di Amministrazione della Cassa ne determinerà le competenze, l'ambito di attività e l'eventuale organizzazione; procederà altresì alla nomina di un addetto.

9.4 L'operato delle delegazioni è sottoposto al controllo del Consiglio di Amministrazione della Cassa e non può in ogni caso derogare alle direttive da questo impartite.

TITOLO V

Contabilità e bilancio

Art. 10

Norme generali e documenti contabili

10.1 La Cassa tiene la contabilità finanziaria articolata nei cicli delle entrate e delle uscite, redige i bilanci finanziari annuali, preventivi e consuntivi, conformemente ai principi di competenza e di cassa.

10.2 Presso la Cassa sono istituite separate gestioni contabili per la previdenza, l'assistenza di cui all'art. 2, comma 2, dello Statuto e per ciascuna ulteriore attività, configurabile come autonoma.

10.3 Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti, fermo restando gli obblighi contabili e di bilancio connessi al tipo societario ed all'attività svolta dalle partecipate della Cassa, le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile devono redigere un bilancio previsionale, nonché un bilancio consuntivo, quest'ultimo conforme alle norme vigenti in materia per ciascuna società nei termini e secondo le modalità qui di seguito indicati.

10.4 I documenti contabili di cui al punto precedente devono pervenire alla Cassa rispettivamente:

- entro il 15 aprile il bilancio consuntivo, la nota integrativa e la relazione sulla gestione dell'anno precedente;
- entro il 15 ottobre il bilancio previsionale con relazione esplicativa degli indirizzi gestionali dell'anno successivo.

10.5 La Cassa è tenuta annualmente alla redazione del bilancio consolidato dei conti consuntivi delle società partecipate.

10.6 Le società partecipate, nella redazione dei documenti contabili di cui al presente articolo, si uniformino agli indirizzi e agli schemi di sintesi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 11

Riserva legale

11.1 Al fine di garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni il patrimonio della Cassa, come costituito dall'art. 7 dello Statuto, deve assicurare ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera "c" del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora durante la vita dell'Ente, l'ammontare della riserva legale risultasse inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità per ogni biennio.

TITOLO VI

Revisione e certificazione del bilancio

Art. 12

Conferimento e revoca dell'incarico

12.1 L'incarico di revisione e certificazione del bilancio deve essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro dei Revisori contabili, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 88/92 qui di seguito indicati come Revisori.

12.2 Il conferimento dell'incarico ai Revisori è deliberato dal Comitato dei delegati, se del caso appositamente convocato, almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso.

12.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito ai Revisori precedentemente incaricati solo dopo il decorso di cinque esercizi.

12.4 Il Comitato dei delegati, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante ai Revisori.

12.5 Anche prima della scadenza del triennio il Comitato dei Delegati può revocare l'incarico ai Revisori quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altri Revisori.

12.6 Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dai Revisori revocati fino a quando la deliberazione del Comitato dei delegati non sia divenuta efficace.

Art. 13

Cause di incompatibilità

13.1 L'incarico di Revisore non può essere conferito a soggetti che:

1. siano parenti o affini entro il quarto grado degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali della Cassa;
2. siano legati alla Cassa da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
3. siano Amministratori o Sindaci della Cassa, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
4. si trovino in altra situazione che ne comprometta comunque la indipendenza nei confronti della Cassa.

Nel caso che l'incarico sia conferito a società di revisione, le predette situazioni di incompatibilità si devono intendere riferite ai soci, Amministratori, Sindaci o Direttori generali della società stessa.

Art. 14

Controllo contabile e valutazione del patrimonio sociale

14.1 Le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità della Cassa, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite per la redazione dello stesso e per la valutazione del patrimonio della Cassa sono attribuite ai Revisori incaricati ai sensi del precedente articolo 12 alla revisione ed alla certificazione del bilancio.

14.2 I Revisori provvedono altresì alla certificazione del bilancio secondo la procedura sotto indicata. Restano ferme le attribuzioni spettanti al Collegio dei Sindaci e agli altri organi di vigilanza, a norma del codice civile, del D. Lgs. n. 509/94 e dello Statuto.

14.3 I Revisori hanno diritto di ottenere dalla Cassa, documenti e notizie utili alla revisione e possono procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli, informando il Collegio dei Sindaci dei fatti che ritengono censurabili, gli adempimenti di competenza del Collegio stesso a norma del secondo comma dell'articolo 2408 del codice civile.

14.4 Le relazioni di certificazione, i pareri espressi, gli accertamenti eseguiti dai Revisori devono risultare da apposito libro, da tenersi a cura degli stessi nella sede della Cassa.

14.5 Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

14.6 Ai Revisori si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 2407 del codice civile.

Art. 15

Altre procedure della revisione e certificazione

15.1 Il bilancio della Cassa deve essere trasmesso ai Revisori almeno 45 giorni prima di quello fissato per il Comitato dei delegati che deve discuterlo, insieme con la relazione del Consiglio di Amministrazione, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle società collegate.

15.2 I Revisori, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme di legge, di Statuto e di Regolamento che lo disciplinano, ne rilasciano certificazione con apposita relazione da loro sottoscritta o, se trattasi di società di revisione, sottoscritta da uno degli Amministratori o dei soci che ne abbiano la rappresentanza, iscritti nel registro dei Revisori contabili.

15.3 L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dai Revisori, devono risultare dal libro previsto all'articolo 14, comma 4, del presente Regolamento.

15.4 Se i Revisori non ritengono di rilasciare la certificazione devono esporne analiticamente i motivi nella relazione di certificazione e devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale ha l'obbligo di portare la relazione a conoscenza del Comitato dei delegati della Cassa.

